

	<b>CONTRATTO PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI BIANCHI RICONOSCIUTI AI PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA</b> <i>ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i.</i>	<b>Codice Contratto</b> <i>[inserire cod. Contratto = CB3000 + ultime 3 cifre PC SIAD]</i>
---	---	---

### Con il presente Contratto

il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Luca Barberis, Direttore del Dipartimento Supporto all’Efficienza Energetica del GSE,

e

**[TITOLARE]**

*[Se persona giuridica nazionale/Rapp Legale nazionale]*

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede della società] [n.], [CAP], [inserire il Comune in cui è la sede della società] ([sigla della provincia]), codice fiscale [inserire codice fiscale], partita IVA [inserire partita iva], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita] ([sigla della provincia]), il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante del “Soggetto Titolare”,

**[SE TITOLARE DIVERSO DA PROPONENTE E IL PROPONENTE È PERCETTORE DEI TEE ]**

*[Se persona giuridica nazionale/Rapp Legale nazionale]*

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede della società] [n.], [CAP], [inserire il Comune in cui è la sede della società] ([sigla della provincia]), codice fiscale [inserire codice fiscale], partita IVA [inserire partita iva], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita] ([sigla della provincia]), il [inserire data di nascita], in seguito denominato/a “Soggetto Proponente”,

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati “la Parte” o “le Parti”,

### premessi che

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” (di seguito “D.lgs. n. 79 del 1999”), ed in particolare l’art. 9 prevede che le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” (di seguito “D.lgs. n. 164 del 2000”) dispone che le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito “D.lgs. n. 28 del 2011”) recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l’efficienza energetica dispone la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, ed il trasferimento al GSE dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi;

- il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito “D.lgs. n. 102 del 2014”) di attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, ed in particolare l’art. 7:
  - a. definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 e periodi successivi;
  - b. stabilisce che i decreti concernenti la periodica determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il meccanismo dei certificati bianchi debbano definire una traiettoria coerente con le previsioni del PNIEC;
  - c. prevede l’introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell’efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all’obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;
  - d. dispone l’aggiornamento delle linee guida, per migliorare l’efficacia del meccanismo;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il MAATM 11 gennaio 2017 (nel seguito “Decreto”), modificato dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 e successivamente dal Decreto Ministeriale 21 maggio 2021, stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l’accesso al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica determinando, in particolare, gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti nel periodo 2017-2024 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi;
- il Decreto, tra i principali aspetti di rilievo:
  - a. determina all’art. 4 gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020;
  - b. determina all’art. 4-bis gli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2021 e il 2024;
  - c. stabilisce le nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi;
  - d. definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
  - e. prevede, all’art. 6-bis, un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso;
  - f. individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso, prevedendo il riconoscimento, come soggetti titolari del progetto, anche ai raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa e ai raggruppamenti tra enti pubblici territoriali (con obbligo di individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti);
  - g. aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio;
- il “*Soggetto Titolare del progetto*” è colui che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica (nel seguito “Operatore”);
- per “*Soggetto Proponente*” si intende il soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto che è delegato dall’Operatore a presentare l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE e a percepire i Certificati Bianchi;

- il “*progetto di efficienza energetica*” (di seguito anche “Progetto”) consiste nell’intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
- l’Operatore, o il Soggetto Proponente, ha presentato istanza per il riconoscimento dei Certificati Bianchi per il progetto [a consuntivo\standardizzato] identificato con codice [codice progetto] ed è anche colui che ha realizzato e gestisce il suddetto progetto per l’intero periodo di vita utile;
- ai fini del presente Contratto, ove non diversamente esplicitato, valgono le definizioni riportate all’art. 2 del Decreto, all’art. 2 del D.lgs 164/2000 e all’art. 2 del D.lgs. 79/1999, nonché le definizioni di cui al D.lgs. n. 102 del 2014 e all’art. 2, comma 1 del D. lgs. n. 115 del 2008;
- [solo nel caso in cui l’Operatore abbia effettuato la scelta] all’atto della presentazione della domanda, l’Operatore, o il Soggetto Proponente, ha richiesto che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore  $K1=1,2$ . In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore  $K2=0,8$ ;
- [solo nel caso in cui l’Operatore abbia effettuato la scelta e il progetto è nel settore civile o dei trasporti] all’atto della presentazione della domanda, l’Operatore, o il Soggetto Proponente, ha richiesto che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore  $K1=1,5$ . In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certificati Bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore  $K2=0,5$ ;
- i Certificati Bianchi riconosciuti per i progetti di efficienza energetica per cui sia stata presentata istanza di incentivo al GSE dopo l’entrata in vigore del Decreto non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo quanto previsto all’art. 10;
- il comma 1 dell’art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW;
- il comma 2 dell’art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l’entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
- il comma 3 dell’art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe;
- il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014;
- i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell’Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014 e s.m.i.;
- il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l’Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
- al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all’attuazione del presente Contratto, il GSE pubblica sul proprio sito internet ([www.gse.it](http://www.gse.it)), curandone l’aggiornamento, una Guida Operativa per promuovere l’individuazione, la definizione e la presentazione di progetti;
- per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni richiamate nel presente Contratto e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in

materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;

- le premesse, la domanda di ammissione da parte dell'Operatore e, ove presente, la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00;

**stipulano quanto segue**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto del Contratto**

- 1.1 Il presente Contratto ha per oggetto il riconoscimento all'Operatore che ne faccia richiesta, o al Soggetto Proponente qualora delegato dall'Operatore, di un numero di Certificati Bianchi commisurato al risparmio di energia primaria realizzato durante la vita utile del progetto.

#### **Articolo 2**

##### **Decorrenza e Durata del Contratto**

- 2.1 Il presente Contratto decorre dal [inserire data inizio Contratto], data di avvio della realizzazione del progetto, sino all'esito dell'istanza dell'ultima rendicontazione in relazione alla vita utile del progetto.

#### **Articolo 3**

##### **Rilascio dei Certificati Bianchi**

- 3.1 Il GSE riconosce i Certificati Bianchi contestualmente all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento degli stessi. L'Operatore, o il Soggetto Proponente, è tenuto a presentare l'istanza di riconoscimento per i progetti di efficienza energetica per il rilascio dei Certificati Bianchi, a cui ha diritto, secondo le modalità previste dall'Art. 17 "Comunicazioni".

Il GME emette i Certificati Bianchi riconosciuti dal GSE accreditandoli esclusivamente sul conto titoli dell'Operatore, o del Soggetto Proponente qualora delegato dall'Operatore. L'indisponibilità di un conto titoli non preclude il riconoscimento all'emissione dei Certificati Bianchi ma, allo stesso tempo, non permette il loro accredito fino a quando tale conto non sarà disponibile presso il GME.

#### **Articolo 4**

##### **Certificati Bianchi riconosciuti**

- 4.1 Gli interventi di efficienza energetica hanno diritto al rilascio dei Certificati Bianchi in numero commisurato al risparmio energetico addizionale realizzato nel periodo di monitoraggio, calcolato secondo le modalità di cui al Decreto.

Per ciascuna richiesta di verifica e certificazione dei risparmi dei progetti di efficienza energetica l'Operatore, o Soggetto Proponente, riconosce al GSE il corrispettivo fisso definito alla tabella 5 dell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 e s.m.i..

## **Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione**

- 5.1 I corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo sono oggetto di fatturazione attiva da parte del GSE.

Qualora l'Operatore sia una Pubblica Amministrazione, la fattura sarà emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013 n. 55, cosiddetta "FatturaPA".

Il GSE provvederà ad inviare all'Operatore, tramite email o PEC, la fattura relativa al contributo da corrispondere. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente sulle coordinate bancarie presenti in fattura ed entro la scadenza indicata sulla stessa. Si evidenzia che è necessario inserire nella causale del bonifico bancario la causale di pagamento indicata in fattura all'interno delle "informazioni di pagamento". In caso di modifica delle modalità di pagamento sarà cura del GSE comunicarlo tempestivamente all'Operatore.

## **Articolo 6 Responsabilità e Obblighi del GSE**

- 6.1 Il GSE gestisce il sistema d'incentivazione mediante il riconoscimento di titoli, la cui erogazione è regolata dalla normativa richiamata in premessa.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione dei titoli, dell'erogazione ed eventualmente della revoca o dell'annullamento degli stessi nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il GSE definisce, in applicazione alla normativa di riferimento, le modalità di gestione delle forme d'incentivazione mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale ([www.gse.it](http://www.gse.it)).

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore e/o dal Soggetto Proponente;
- dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e dei codici identificativi;
- per la ritardata emissione di Certificati Bianchi.

## **Articolo 7 Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente**

- 7.1 L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a registrarsi sul portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto.

Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali ed i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore e/o al Soggetto Proponente.

L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'intervento, alle relative caratteristiche di funzionamento ed alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'intervento oggetto del presente Contratto;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento;
- trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini della cessione dei Progetti di Efficienza Energetica e della variazione del Soggetto Proponente;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle certificazioni secondo la norma UNI CEI 11352 o UNI CEI 11339 o ISO 50001, nonché ogni eventuale azione che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'intervento stesso.

L'Operatore e/o il Soggetto Proponente, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel portale informatico.

L'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a dotare, per la durata temporale del presente Contratto, l'intervento di efficienza energetica della strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie ai sensi del Decreto.

## **Articolo 8**

### **Verifiche, Controlli e Sopralluoghi**

8.1 Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.

Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il GSE verifica:

- a) la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti originali per il riconoscimento ed il mantenimento degli incentivi;
- b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
- c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;
- d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati ed in contraddittorio con l'Operatore e/o il Soggetto Proponente, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attività di controllo anche la parte del Contratto stipulato alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.

Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento di cui al presente Decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento.

Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il GSE valuta, nell'esercizio delle funzioni di controllo, la possibilità di effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili

o di altri materiali impiegati negli interventi. Nel caso in cui ai fini del periodo precedente, siano rese disponibili certificazioni di parte terza indipendente che attestino le caratteristiche dei combustibili e dei materiali, le ulteriori operazioni sono a carico del GSE.

Le verifiche oggetto del presente Articolo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dall'Operatore e/o dal Soggetto Proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241 del 1990, l'Operatore e il Soggetto Proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controlli e verifiche. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

L'Operatore di concerto con il Soggetto Proponente, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili e poi trasmessi sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento, e reca l'invito al Soggetto Proponente e all'Operatore a presenziare e collaborare alle relative attività anche tramite suo delegato.

Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonché la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei Certificati Bianchi, al netto del risparmio già incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.

8.2 È fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, titolare del progetto oggetto del presente Contratto.

**Articolo 9**  
**Divieto di Pegno sui Certificati Bianchi**

- 9.1 È fatto divieto all'Operatore e/o Soggetto Proponente di costituire pegno sui Certificati Bianchi depositati sul proprio Conto o sui Certificati Bianchi attesi.

**Articolo 10**  
**Cessione dei Progetti di Efficienza Energetica**

- 10.1 Non è consentita all'Operatore la cessione del solo progetto di efficienza energetica mediante compravendita. In tali casi il trasferimento del progetto di efficienza energetica comporta la risoluzione del Contratto e il venir meno del diritto al riconoscimento dei Certificati Bianchi.
- È fatto inoltre assoluto divieto al Soggetto Proponente di cedere ad altri il diritto a percepire i Certificati Bianchi a lui riconosciuti direttamente e univocamente dall'Operatore.
- 10.2 L'Operatore può sostituire il Soggetto Proponente presentando una nuova delega a favore di un soggetto terzo nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto. Ai fini del perfezionamento della sostituzione del Soggetto Proponente, l'Operatore è tenuto, come indicato nell'Art. 7 "*Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente*", a comunicare al GSE la variazione secondo le modalità previste dall'Art. 17 "*Comunicazioni*".

**Articolo 11**  
**Recupero dei Certificati Bianchi indebitamente percepiti**

- 11.1 Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali Titoli di Efficienza Energetica ed eventualmente anche il loro controvalore indebitamente percepiti dall'Operatore e/o dal Soggetto Proponente in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

**Articolo 12**  
**Ritardato pagamento**

- 12.1 Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse fissato ex art. 1284 c.c..

**Articolo 13**  
**Risoluzione del Contratto**

- 13.1 Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, le violazioni, le elusioni, gli inadempimenti, le incongruenze da cui consegue in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi, costituiscono violazioni rilevanti di cui all'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dal riconoscimento dei Certificati Bianchi, nonché il recupero dei titoli già erogati.

Costituiscono violazioni rilevanti anche:

- a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;



- b) l'indisponibilità della documentazione da conservare obbligatoriamente ai sensi del presente Decreto, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo;
- c) il comportamento ostantivo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità dell'Operatore ovvero alla documentazione purché strettamente connessa all'attività di controllo;
- d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
- e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
- f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo.

Il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:

- a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;
- b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.

Nell'ambito delle verifiche di cui all'Art. 8 "*Verifiche, Controlli e Sopralluoghi*" il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, art. 12 del Decreto, qualora applicabile.

Il presente Contratto è inoltre risolto:

- qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento;
- qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto:

- nel caso d'inadempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto;
- qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione;
- qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, inclusa la responsabilità da parte dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente della realizzazione e gestione del progetto per l'intera vita utile, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'intervento è stato ammesso al meccanismo incentivante. In alternativa, per variazioni di lieve entità ed al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei Certificati Bianchi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non riconoscere i Certificati Bianchi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità;
- nel caso in cui siano trasferiti i progetti di efficienza energetica secondo casistiche e modalità differenti rispetto a quelle indicate **nella Guida Operativa**. Tale fattispecie comporta la risoluzione del presente Contratto ed il venir meno del diritto in capo all'Operatore cedente al riconoscimento dei Certificati Bianchi.

#### **Articolo 14** **Sospensione del Contratto**

14.1 Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto:

- nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nell'Art. 7 “*Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente*”;
- nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
- nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi e certificazioni rilasciate;
- nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle certificazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività degli interventi realizzati;
- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11.

#### **Articolo 15** **Recesso dal Contratto**

15.1 L'Operatore e/o il Soggetto Proponente ha la facoltà di recedere dal presente Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo Art. 17 “*Comunicazioni*”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

#### **Articolo 16** **Accordi modificativi**

16.1 Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 15 “*Recesso dal Contratto*”.

#### **Articolo 17** **Comunicazioni**

17.1 Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese tramite il portale informatico secondo le modalità indicate nel Manuale Utente pubblicato sul sito GSE ([www.gse.it](http://www.gse.it)) e/o in forma scritta ove espressamente previsto dal presente Contratto e dalla vigente normativa.

**Articolo 18**  
**Perfezionamento ed Efficacia del Contratto**

- 18.1 Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore e/o il Soggetto Proponente è tenuto a stampare l'apposita Dichiarazione di Accettazione e ad inviarla al GSE tramite il portale informatico debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all'accettazione della suddetta Dichiarazione rendendo disponibile sul portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Legale Rappresentante.
- 18.2 Nel caso di indisponibilità del Portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente firmato, e successiva trasmissione da parte del GSE all'Operatore di una copia sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante, secondo le modalità opportunamente comunicate.

**Articolo 19**  
**Foro Competente**

- 19.1 Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

....., li .....

Il Soggetto Titolare

.....

<p>[SE TITOLARE DIVERSO DAL PROPONENTE E IL PROPONENTE E E' PERCETTORE]</p>	<p style="text-align: right;">Il Soggetto Proponente delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.M. 11 gennaio 2017  .....</p>
---	---

[SE TITOLARE UGUALE AL PROPONENTE]

L'Operatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 2 Decorrenza e Durata del Contratto; Articolo 3 Rilascio dei Certificati Bianchi; Articolo 4 Certificati Bianchi riconosciuti; Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione; Articolo 7 Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente; Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi; Articolo 9 Divieto di Pegno sui Certificati Bianchi; Articolo 10 Cessione dei Progetti di Efficienza Energetica; Articolo 11 Recupero dei Certificati Bianchi indebitamente percepiti; Articolo 12 Ritardato Pagamento; Articolo 13 Risoluzione del Contratto; Articolo 14 Sospensione del Contratto; Articolo 15 Recesso dal Contratto; Articolo 16 Accordi Modificativi; Articolo 18 Perfezionamento e Efficacia della Contratto; Articolo 19 Foro Competente.

Il Soggetto Titolare

.....

[SE TITOLARE DIVERSO DAL PROPONENTE E IL PROPONENTE E' PERCETTORE]

Gli Operatori dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 2 *Decorrenza e Durata del Contratto*; Articolo 3 *Rilascio dei Certificati Bianchi*; Articolo 4 *Certificati Bianchi riconosciuti*; Articolo 5 *Pagamenti e Fatturazione*; Articolo 7 *Obblighi dell'Operatore e/o del Soggetto Proponente*; Articolo 8 *Verifiche, Controlli e Sopralluoghi*; Articolo 9 *Divieto di Pegno sui Certificati Bianchi*; Articolo 10 *Cessione dei Progetti di Efficienza Energetica*; Articolo 11 *Recupero dei Certificati Bianchi indebitamente percepiti*; Articolo 12 *Ritardato Pagamento*; Articolo 13 *Risoluzione del Contratto*; Articolo 14 *Sospensione del Contratto*; Articolo 15 *Recesso dal Contratto*; Articolo 16 *Accordi Modificativi*; Articolo 18 *Perfezionamento e Efficacia della Contratto*.

Il Soggetto Titolare

.....

Il Soggetto Proponente delegato ai sensi dell'art. 5,  
comma 4 del D.M. 11 gennaio 2017

.....

#### **Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.

Il titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato pro-tempore, il quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile pro-tempore dell'Ufficio RPD, contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it).

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [rpd@gse.it](mailto:rpd@gse.it) con idonea comunicazione;

• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Si ricorda che l'esercizio del diritto di revoca può tuttavia comportare l'impossibilità per il GSE di effettuare le prestazioni previste dal presente contratto.

....., li .....

Il Soggetto Titolare

.....

<p>[SE TITOLARE DIVERSO DAL PROPONENTE E IL PROPONENTE E E' PERCETTORE ]</p>	<p style="text-align: right;">Il Soggetto Proponente delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.M. 11 gennaio 2017 ..... .....</p>
--	--